



All.B1

REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

R.Uff/SSC

AMBITO ZONALE ALTO AGRI

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI
UFFICI COMUNALI DI SERVIZIO SOCIALE E
DEL COORDINAMENTO TECNICO DI ZONA**

Art. 1 Premessa

Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare il funzionamento degli uffici di servizio sociale comunali nell'ottica della gestione coordinata e associata dei servizi socio-assistenziali dell'ambito di zona.

Il regolamento riguarda in primo luogo l'assetto organizzativo integrato dei singoli uffici e le funzioni che sono chiamati a svolgere in una dimensione zonale di coordinamento e raccordo con i servizi sanitari e con gli altri servizi del territorio.

Art. 2 Compiti generali

L'ufficio di servizio sociale comunale ai sensi del piano sociale regionale e dell'art. 11 della convenzione per la gestione associata svolge le seguenti funzioni:

- a) attività di primo contatto, pronto intervento assistenziale, di accoglienza, consulenza, orientamento e raccolta richieste di aiuto finalizzate a:
- predisporre le relazioni e i documenti necessari all'accertamento, da parte del Comune, della necessità di interventi di assistenza;
 - all'accertamento delle condizioni che possono determinare decisioni di ricovero di bambini o anziani in istituti e case di riposo;
 - interventi di sostegno e di attivazione delle risorse locali in situazioni di disagio con bambini e adolescenti a rischio;
 - interventi di natura burocratica finalizzati a sostenere le persone in difficoltà nell'esercizio dei propri diritti;
 - elaborazione delle risposte in termini di aiuto personale, sostegno sociale e psicologico, attivazione dei servizi territoriali e delle risorse del volontariato;
 - il servizio di norma interviene sulle manifestazioni precoci di disagio segnalate dalla rete locale di responsabilità (famiglie, associazioni, scuola, ...)
- b) rilevazione e monitoraggio della domanda sociale
- c) il servizio funziona da punto di raccolta e di smistamento a livello locale di tutte le informazioni relative al sistema informativo regionale socio-assistenziale;
- d) il servizio si occupa della gestione del credito solidale
- e) informazione

f) affidamenti familiari

g) gestire la domanda di segretariato sociale;

h) altre attività riconducibili alle competenze comunali e che riguardano le funzioni proprie di un servizio sociale comunale.

Il servizio sociale comunale si integra e si coordina con il consultorio familiare e con il distretto sanitario. Le modalità di coordinamento e integrazione sono stabilite attraverso protocolli di intesa tra l'associazione dei Comuni e l'azienda sanitaria locale, ovvero nell'ambito degli accordi di programma per l'attuazione del Piano sociale di zona.

Il servizio sociale comunale si integra e coordina con gli altri servizi socio-assistenziali e sanitari pubblici e privati del territorio, nonché con gli organismi competenti nei settori scolastico, previdenziale, giudiziario, penitenziario.

Il servizio sociale, in ottemperanza agli obblighi di legge, deve provvedere alla pronta accoglienza di cittadini in difficoltà o in stato di abbandono, attivando tutti gli interventi di emergenza necessari caso per caso. Le finalità saranno quelle di superare la fase di emergenza, consentendo gli accertamenti del caso e la individuazione-attivazione della risposta più adeguata. La durata massima dell'intervento di emergenza non può superare i 10 giorni.

I compiti specifici del servizio sociale comunale sono declinati nei diversi regolamenti di disciplina dei servizi socio-assistenziali

Art. 3 Composizione e funzionamento

L'ufficio è costituito da:

- un funzionario amministrativo
- uno o più assistenti sociali convenzionati
- uno psicologo convenzionato

Ogni comune mette a disposizione uno spazio idoneo e riservato presso la sede municipale, dotato di telefono e delle attrezzature minime di ufficio entro cui collocare il servizio. Il servizio è svolto sulla base di un calendario definito da ciascun comune secondo le proprie esigenze. Gli operatori sociali del servizio si coordinano con il funzionario referente amministrativo.

Gli operatori dei servizi sociali compresi nell'ambito zonale costituiscono il coordinamento tecnico dei servizi sociali dell'Associazione dei Comuni.

Davanti alla porta della stanza in cui è collocato il servizio deve essere apposto in evidenza l'orario di apertura al pubblico. I compiti dell'ufficio, nonché l'orario di apertura e la sede, devono essere opportunamente pubblicizzati e diffusi in modo tale che tutti i cittadini possano rivolgersi in caso di necessità.

Art. 4 Coordinamento tecnico

1. Gli operatori degli uffici di servizio sociale compresi nell'ambito zonale costituiscono il coordinamento tecnico dei servizi sociali dell'Associazione dei Comuni.
2. Il Coordinamento tecnico coincide con il gruppo di lavoro per la elaborazione del piano di zona.
3. In sede di stipula degli accordi di programma, ovvero nei protocolli operativi allegati, i Comuni associati, le aziende unità sanitarie locali e, quando previsto, gli altri soggetti istituzionali, formalizzano i momenti di scambio tra i rispettivi operatori dei servizi prevedendo le conferenze di servizio e tra servizi
4. Il coordinamento tecnico si riunisce periodicamente per:

- valutare lo stato di attuazione dei servizi e degli interventi previsti nel piano sociale di zona
 - scambiare esperienze, promuovere iniziative, sollecitare azioni, condividere percorsi, verificare le modalità organizzative e operative di coordinamento dei singoli uffici e dei rapporti con gli altri servizi territoriali
 - monitorare collegialmente lo sviluppo e l'attuazione degli accordi di programma
5. L'integrazione operativa tra il servizio sociale comunale e i servizi la cui responsabilità è in capo ad altri soggetti istituzionali, avviene in particolare nell'ambito delle Unità Operative costituite a livello zonale e previste negli accordi di programma, di cui al successivo art. 6.

Art. 5 Il Coordinatore

1. Il coordinamento tecnico di zona segnala al Comune capofila il nome del coordinatore scelto in seno agli operatori. Il coordinatore è nominato dalla Conferenza dei sindaci dell'ambito zonale.
2. Il coordinatore è scelto, possibilmente, tra gli operatori con maggiore esperienza e titoli professionali, meglio se convenzionato con il Comune che svolge il ruolo di capofila di ambito, o con un comune capoarea.
3. svolge funzioni di raccordo tra gli uffici di servizio sociale comunali con particolare riguardo ai collegamenti funzionali con gli altri servizi del territorio e all'organizzazione e alla tenuta del sistema informativo locale.
4. può essere delegato a rappresentare il coordinamento in riunioni nelle quali non sia prevista necessariamente la presenza di tutti gli operatori.
5. Convoca le riunioni del Coordinamento tecnico
6. Partecipa alle riunioni della commissione di consultazione istituita ai sensi dell'art.5 della Convenzione per la gestione associata

Art. 6 Le Unità operative di zona

In sede di accordo di programma e anche attraverso protocolli allegati di specificazione i Comuni associati, attraverso i rispettivi comuni capoarea, l'azienda unità sanitaria locale, gli altri servizi pubblici territoriali, competenti per territorio, prevedono la costituzione di unità operative di zona per ciascuna delle aree di intervento a gestione associata obbligatoria.

L'U.O.Z. è un gruppo di lavoro multidisciplinare segue e coordina in termini operativi le attività previste in seno agli accordi di programma relativamente all'area di pertinenza.

Il Coordinamento tecnico di zona attraverso un proprio regolamento interno definisce le modalità di partecipazione dei singoli operatori alle UOZ, tenendo conto del necessario collegamento funzionale con i Comuni capiarea.

Il regolamento può anche prevedere la costituzione di gruppi di lavoro per area di intervento con l'assegnazione di compiti specifici relativamente all'impegno del coordinamento tecnico nelle attività di studio, ricerca, monitoraggio, rilevazione dati, nonché alle attività di integrazione con gli altri soggetti istituzionali e sociali del territorio.

Il regolamento va inoltrato al Comune capofila e approvato in sede di conferenza dei sindaci.

Art. 7 Articolazione delle Unità Operative di Zona

Fatte salve le decisioni assunte in sede di accordi di programma o di protocolli operativi aggiuntivi, a titolo indicativo si ritiene che le UOZ debbano articolarsi sulla base delle azioni in seguito elencate.

Il Servizio Famiglia, infanzia età evolutiva

U.O.

- affidi, adozioni;
- reati minorili (DPR 448/88);
- interventi psico-sociali e psico-terapie rivolte ai bambini e alle famiglie;
- consulenza asili nido;
- problematiche scolastiche non derivanti da handicap;
- azioni di Pronto Intervento;
- sviluppo qualitativo di iniziative in campo giovanile in collegamento con le istituzioni, pubbliche e private;
- prevenzione/intervento sul disagio e la devianza giovanile;
- rapporto con i C.I.C. (Centri di Informazione e Consulenza nelle scuole medie superiori);
- figli riconosciuti da un solo genitore.
- Piani individualizzati di intervento
- Collegamento con i servizi residenziali, semiresidenziali e territoriali domiciliari

Si integra con le attività consultoriali

- attività di prevenzione, diagnosi e trattamento per la famiglia, la coppia, il singolo;
- attività di educazione sessuale, per l'educazione alla procreazione libera e consapevole (L.R. n.44/76);
- attività per la tutela della partoriente e del bambino;
- attività per la tutela sociale della maternità e interruzione volontaria della gravidanza (L. 194/78);
- corsi di preparazione al parto per gli aspetti di competenza
- mediazione familiare

Il Servizio Disabili

U.O.

- sostegno a singoli e famiglie di portatori di handicap;
- coordinamento e collegamento con strutture residenziali e semiresidenziali per portatori di handicap;
- prevenzione e reinserimento sociale di soggetti con patologie psichiatriche;
- partecipazione e collaborazione alle UM
- servizio SAP

Il Servizio Anziani e adulti non autosufficienti

U.O.

- Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.) e Unità di Valutazione Multidimensionale;
- Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) e Servizi di Assistenza Domiciliare (S.A.D. Comunali);
- cura e riabilitazione domiciliare;
- Servizi residenziali
- Centri Diurni
- Proposte di ricovero e dimissioni.

Il Servizio per le Dipendenze

U.O.

Attività del SERT allargate all'attività complementare dei servizi sociali comunali e viceversa

- attività ambulatoriali, territoriali e consulenziali in tema di dipendenza da farmaci e designer drugs;
- attività clinica preventivo-educativa individuale, della famiglia e della comunità, di natura medica e psico-sociale;
- interventi relativi alle nuove droghe sintetiche;
- attività ambulatoriali di counseling e di educazione sanitaria in materia di A.I.D.S;
- assistenza domiciliare
- counseling, diagnostica, monitoraggio di utenti HIV positivi e HIV negativi a rischio;
- terapie HIV positivi, HIV sintomatici e malati di A.I.D.S.

- prevenzione e promozione
- Inserimento lavorativo e inclusione sociale
- prevenzione, cura e riabilitazione delle alcoldipendenze e del tabagismo, di natura medica, psicologica e sociale;
- interventi relativi alle patologie alcol-correlate.

Art. 8 Corrispettivi agli operatori

In base alle indicazioni fornite dagli ordini si stabilisce che il costo lordo di un'ora di lavoro dell'assistente sociale e dello psicologo è rispettivamente di lire 30.000 e lire 50.000

I Comuni tuttavia, secondo le indicazioni sopra fornite, in relazione al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa possono stabilire una cifra forfettaria connessa al numero indicativo di giornate impegnate nell'anno dall'Operatore.

I Comuni possono utilizzare lo schema tipo di convenzione allegato al presente regolamento.

Allegato

**SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE
(DISCIPLINARE D'INCARICO)**

CONVENZIONE TRA IL Comune di _____

E L'ASSISTENTE SOCIALE

PER L'ATTIVITA DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI
ASSISTENTE SOCIALE PER attività nell'ambito del Servizio Sociale Comunale.

L'anno millenovecentonovantanove il giorno X del mese di Y presso la sede del
Consorzio

tra

L'Ente pubblico XYZ (di seguito denominato Comune
con sede legale IN

rappresentato da TAL DEI TALI in qualità di _____

e

il/la Sig./Sig.ra

nato/a a

il

residente in

via

Codice Fiscale

(di seguito denominata "l'incaricata")

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.- La presente convenzione, ai sensi dell'art.2222 del Codice Civile, ha per oggetto l'attività di collaborazione coordinata e continuativa di Assistente Sociale per attività di servizio sociale nel Comune di _____ per la durata di anni uno decorrente dal AAAA e scadente il BBBB per n. TOT ore effettive e potrà essere eventualmente rinnovata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ove dovessero permanere le condizioni di affidamento del servizio all'esterno.

Art. 2.- L'incaricata può recedere dal rapporto di collaborazione prima della scadenza con preavviso motivato di almeno trenta giorni. Il recesso del Comune potrà avvenire in qualsiasi momento senza preavviso ove il livello qualitativo delle prestazioni non dovesse più essere coerente con lo esigenze dell'utenza, opportunamente accertate e contestate.

Art. 3.- L'incaricata si impegna a fornire un servizio di qualità per le realizzazione del progetto di cui all'oggetto, occupandosi in particolare di:

(...)

Art. 4.- Le prestazioni di cui alla presente convenzione non determinano rapporto di subordinazione gerarchica al Comune, in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento del risultato che gli è stato commissionato.

Art. 5.- L'incaricata non è inserita nell'organizzazione amministrativa del Comune in quanto la stessa svolge la sua attività ai di fuori delle procedure amministrative e burocratiche dell'Ente e, quindi, opera in modo completamente staccato e al di fuori degli uffici che compongono la struttura burocratica, con i quali ha un mero collegamento funzionale, limitato a quanto necessario per svolgere l'attività affidatale.

Art. 6.- L'attività prestata ha solo carattere strumentale, di completamento a di supporto, rispetto ai fini e ai compiti istituzionali del Comune.

Art. 7.- Il compenso annuo lordo per la collaborazione è fissato in Lit. pagabili in quote mensili posticipate in rapporto alla effettiva erogazione della prestazione oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio.

Il rimborso delle spese di viaggio può consistere nel rimborso dei biglietti per l'uso di mezzi pubblici o nel rimborso di 1/5 della benzina super sulla base del prezzo vigente.

N.B.: questo schema ha un valore puramente indicativo.
